



7517/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 23812/2012

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 7517

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Ud. 12/02/2016
- Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere - PU
- Dott. MARINA MELONI - Rel. Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23812-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

2016
518

CHIARI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 103, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LETIZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARANNANTE giusta delega in calce;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 315/2011 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 30/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/02/2016 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;

udito per il ricorrente l'Avvocato GENTILI che ha
chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato LETIZIA che
ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



Svolgimento del processo

La Fondazione Restoring Ancient Stabile Onlus acquistò dall'Istituto Salesiano San Michele ente ecclesiastico con atto di compravendita un compendio immobiliare sito nel Comune di Castellamare di Stabia pagando le imposte di registro, catastali ed ipotecarie in misura fissa e non proporzionale stante le agevolazioni di leggi previste per le ONLUS.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 2 notificò al notaio Roberto Chiari in qualità di responsabile d'imposta un avviso di liquidazione con cui recuperava a tassazione l'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale sul presupposto che solo l'imposta di registro spettava in misura fissa in quanto espressamente stabilita dalla legge. Il notaio propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Napoli la quale accolse il ricorso con sentenza impugnata dall'Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

I giudici di appello confermarono la sentenza di



primo grado ritenendo fondate le ragioni ivi esposte.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con un motivo e Roberto Chiari ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.8 1 e 2 comma legge 11 agosto 1991 nr. 266 perché secondo i giudici di appello la Onlus deve pagare in misura fissa e non in misura proporzionale l'imposta di registro, ipotecaria e catastale sul presupposto della finalità solidale dell'ente, mentre al contrario solo l'imposta di registro deve essere pagata in misura fissa in quanto così espressamente stabilito dalla legge ed essendo le norme agevolative eccezionali e di stretta interpretazione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Infatti il beneficio fiscale della registrazione a tassa fissa, previsto dall'art 8 legge 11 agosto 1991 nr. 266 riguarda solo l'imposta di registro e, stante la natura di norma



eccezionale _____ di _____ stetta
interpretazione per le norme agevolative, tale
previsione non può essere estesa all'imposta
ipotecaria e di registro.

dy

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e
la causa può essere decisa nel merito ex art.
384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti
in punto di fatto, con rigetto del ricorso
introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese dei gradi del giudizio di merito,
stante l'evolversi della vicenda processuale,
mentre le spese del giudizio di legittimità
vanno poste a carico del contribuente, stante la
soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e decidendo
nel merito rigetta il ricorso introduttivo.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di
merito e condanna Chiari Roberto al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che si liquidano
in € 7.000,00 oltre spad.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 12/2/2016

dy



Il consigliere estensore

Marina Meloni
M. Meloni

Il Presidente

Domenico Chindemi
D. Chindemi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 15 APR. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA
M. Baragona

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona
M. Baragona